
730/2 e documenti da conservare: carta o formato elettronico?

Data Articolo: 05 Giugno 2014

Autore Articolo: Rita Martin

La Legge di Stabilità 2014 obbliga i CAF alla **conservazione della documentazione comprovante la compilazione della dichiarazione** in formato elettronico o cartaceo.

Il CAF è tenuto inoltre alla conservazione di copia della dichiarazione 730 firmata dal contribuente e di copia del prospetto di liquidazione (730/2). Ma quali sono le regole di conservazione?

Ai sensi all'art.16, c. 1, del Decreto 164/99, modificato dall'art. 1 c. 617 lett. d) della Legge 147/2013, c.d. Legge di stabilità, CAF e professionisti abilitati sono obbligati alla conservazione:

- delle **schede modello 730-1** (scheda 8 e 5 per mille) con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;

- di copia delle **dichiarazioni elaborate**, dei relativi **prospetti di liquidazione** e della documentazione a base del **visto di conformità** fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Nella Risoluzione 57/2014 l'Agenzia delle Entrate indica definitivamente quali sono i metodi corretti di conservazione.

Detti documenti possono essere conservati sia in formato cartaceo (che ci sommergerà di carta), sia in formato digitale.

Se vengono conservati in **formato elettronico**:

- le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione devono essere comunque conservati nel formato originale

- la copia della documentazione a base del visto di conformità va conservata in formato PDF o TIFF

- le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 (tutt'altro che semplici!)

La documentazione così conservata dovrà essere trasmessa a seguito di richiesta dell'Agenzia delle entrate in via telematica, ai sensi dell'art. 26, c. 3-*bis*, del DM 164/99.

L'Agenzia conclude specificando che l'indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall'obbligo di conservazione degli stessi.

L'uno, pertanto, non esclude l'altro.

Rita Martin – Centro Studi CGN